

LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI

2044. *Legittima difesa.* – Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.¹

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere al danneggiato.¹

¹ Comma aggiunto dall'art. 7, c. 1, L. 26 apr. 2019, n. 36.